

**Legge
sulle scuole professionali**
(del 2 ottobre 1996)

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 15 febbraio 1995 n. 4374 del Consiglio di Stato;
visto il rapporto 17 giugno 1996 n. 4374 R della Commissione speciale scolastica,

d e c r e t a :

TITOLO I
Disposizioni generali

Scopo

Art. 1 ¹La presente legge si applica:

- a) alle scuole professionali contemplate dalla Legge federale sulla formazione professionale del 19 aprile 1978 (in seguito LFP);
- b) alle scuole che preparano a professioni di competenza cantonale, segnatamente le professioni sanitarie e sociali.

²La Scuola cantonale di commercio quadriennale è disciplinata dalla Legge sulle scuole medie superiori.

³Le denominazioni personali e professionali usate nella presente legge si intendono al maschile e al femminile.

Organizzazione

Art. 2 ¹Le scuole professionali si suddividono in scuole di grado secondario, successive all'obbligo scolastico, e scuole di grado terziario, o superiori, successive alla maturità professionale o assimilabili.

²Il Consiglio di Stato riunisce scuole o sezioni di contenuto affine, anche di grado diverso, in istituti scolastici unici per una gestione più razionale.

³A dipendenza del numero e della provenienza degli allievi e della loro diversificazione professionale, il Consiglio di Stato può organizzare le scuole di grado secondario in sedi regionali.

Nuove scuole

Art. 3 ¹Per rispondere all'evoluzione delle professioni, il Consiglio di Stato può trasformare le scuole elencate nella presente legge istituendo, sospendendo o chiudendo singoli curricula.

²Sono riservate le competenze finanziarie del Gran Consiglio.

Vigilanza

Art. 4 ¹La vigilanza è esercitata dal Dipartimento e dagli organi d'istituto ai sensi della Legge della scuola.

²Il Consiglio di Stato può istituire commissioni di vigilanza per singole professioni, gruppi di professioni, scuole o istituti scolastici, comprendenti rappresentanti delle associazioni professionali o di categoria.

Regolamenti

Art. 5 ¹Il Consiglio di Stato adotta per ciascuna scuola o gruppo di scuole un regolamento che precisa l'organizzazione, la vigilanza, l'ammissione, la frequenza, i programmi, la promozione, gli esami e i diplomi o gli attestati rilasciati.

²I regolamenti devono attenersi alle disposizioni federali, intercantonali o convenzionali, e per il resto perseguono le migliori possibilità di riconoscimento fuori Cantone dei titoli di studio o professionali rilasciati.

³Fatte salve le competenze in materia di spesa e riservata l'approvazione degli organi di vigilanza, materie e programmi d'insegnamento, opzioni, modalità di ammissione, di promozione e d'esame possono essere delegate al regolamento interno e ai piani di studio elaborati dagli istituti.

Corsi

Art. 6 ¹Ogni istituto organizza, secondo necessità, con la collaborazione delle associazioni professionali e con il prelievo di tasse di frequenza, dei corsi di aggiornamento, di perfezionamento, di riqualificazione e di reinserimento, adottando ove possibile il principio delle unità capitalizzabili.

²Presso ogni istituto possono essere organizzati corsi di pretirocinio, di preparazione o propedeutici,

segnatamente in presenza di una sufficiente domanda di allievi provenienti da curricula non coordinati e interessati a conseguire i requisiti d' ammissione.

³Alle istituzioni pubbliche o private d' interesse pubblico che organizzano corsi di tirocinio, lo Stato può accordare un contributo pari al massimo a quello riconosciuto dalla Confederazione.

Calendario

Art. 7 ¹Il calendario scolastico si applica alle scuole professionali con le eccezioni dettate da disposizioni federali o intercantionali o da convenzioni, oppure da particolari esigenze della formazione professionale.

²L' insegnamento può essere articolato in giorni settimanali o in blocchi, ed essere impartito, per particolari esigenze, anche al sabato.

Docenti

Art. 8 ¹I docenti delle scuole professionali vengono di regola abilitati e aggiornati dall' Istituto svizzero di pedagogia per la formazione professionale, rispettivamente dalla Scuola superiore per le formazioni sanitarie.

²Durante l' abilitazione i docenti sono retribuiti secondo disposizioni del Consiglio di Stato.

³In caso di cessazione volontaria o per colpa propria dell' insegnamento prima di sei anni dal termine dell' abilitazione, può essere chiesto, ai docenti che hanno beneficiato di retribuzione durante la medesima, il rimborso delle spese secondo regolamento o accordi preventivi.

Scuole sociosanitarie

Art. 9 ¹L' ammissione e la frequenza delle scuole sociosanitarie può essere subordinata al controllo della salute dell' allievo, tramite medici fiduciari, e al rispetto delle misure di prevenzione sanitaria.

²I regolamenti e i piani di studio definiscono in particolare lo statuto dell' allievo, segnatamente in materia di assicurazioni, congedi, orari e turni di lavoro.

³Il diploma rilasciato da una scuola professionale sociosanitaria abilita all' esercizio della rispettiva professione nel Cantone, riservate le disposizioni in materia d' esercizio indipendente delle professioni sanitarie.

⁴Gli allievi delle scuole sociosanitarie ricevono, nei casi di particolare interesse pubblico, una retribuzione fissata dal Consiglio di Stato, ad esclusione dei periodi di prevalente insegnamento teorico e teorico-pratico a scuola.

Maturità professionale

Art. 10 ¹La maturità professionale si ottiene attraverso un tirocinio concluso con l' esame finale e una formazione approfondita di cultura generale in una scuola media professionale, oppure attraverso la frequenza di una scuola professionale assimilabile e un' adeguata pratica professionale.

²Essa permette l' ammissione alle scuole professionali superiori e alle scuole universitarie professionali, o di seguire corsi di preparazione agli esami professionali e professionali superiori.

³È istituita la maturità professionale di diritto cantonale, analoga alla maturità professionale di diritto federale, per le professioni non regolate dalla legge federale.

TITOLO II

Scuole professionali secondarie

Scuole

Art. 11 Sono scuole professionali secondarie:

- a) le scuole professionali artigianali e industriali (SPAI), le scuole professionali commerciali (SPC) e le scuole medie professionali (SMP);
- b) le scuole d' arti e mestieri (SAM) e la scuola d' arte applicata (SAA);
- c) le scuole medie di commercio (SMC);
- d) le scuole di diploma e i corsi di livello secondario delle scuole sociosanitarie.

Gratuità

Art. 12 ¹L' insegnamento è gratuito per gli allievi domiciliati nel Cantone o che sono a tirocinio o fanno pratica presso un' azienda con sede nel Cantone.

²I libri di testo e il materiale scolastico individuale sono a carico degli allievi.

³... [1\)](#)

Ammissione

Art. 13 ¹Alle SMP, ai curricula di maturità delle SAM e della SAA, alle SMC e alle scuole di diploma sono

ammessi gli allievi con la licenza dalla scuola media che soddisfano le condizioni di ammissione alle SMS o che raggiungono una media qualificata con al massimo un' insufficienza non inferiore alla nota 3; gli altri candidati devono sottoporsi ad un esame.

²Impiegati e operai qualificati o persone maggiorenni sono ammessi alle stesse scuole con una nota complessiva d' esame finale di tirocinio specifica o, per decisione delle direzioni, sulla base di altre loro qualifiche.

³Se il numero dei candidati è superiore a quello dei posti di formazione, il Consiglio di Stato può decidere di regolare l' ammissione con esami di graduatoria.

SPAI e SPC

Art. 14 ¹Le scuole professionali artigianali e industriali e le scuole professionali commerciali assicurano l' insegnamento obbligatorio agli apprendisti che compiono un tirocinio retto dalla LFP, compresi i giovani che seguono un pretirocinio, una formazione empirica o un tirocinio pratico.

²Alle condizioni prescritte dalla LFP, l' apprendista può seguire, gratuitamente e senza deduzione di salario, corsi facoltativi e corsi di ricupero per la durata massima di mezza giornata per settimana, calcolata sull' arco del tirocinio.

³La frequenza scolastica complessiva non può superare la durata media di due giorni per settimana, calcolata sull' arco del tirocinio.

⁴Il Consiglio di Stato può delegare alle associazioni professionali l' insegnamento obbligatorio e facoltativo agli apprendisti del commercio e della vendita, fissando per convenzione le modalità della delega.

SMP

Art. 15 ¹Le scuole medie professionali, istituite presso le SPAI e le SPC, preparano al conseguimento della maturità professionale gli apprendisti che le frequentano durante il tirocinio o dopo il medesimo, a tempo pieno o parallelamente all' esercizio di un' attività.

²L' apprendista che adempie le condizioni d' ammissione e di frequenza ha il diritto di seguire la scuola media professionale.

SAM

Art. 16 ¹Le scuole d' arti e mestieri assicurano la formazione di base a tempo pieno in professioni disciplinate da regolamenti federali di tirocinio, permettendo nel contempo di conseguire la maturità professionale.

²Fra la scuola e il rappresentante legale dell' allievo viene stipulato un regolare contratto di tirocinio.

³La formazione pratica può comprendere un periodo di attività presso un' azienda idonea, concordato tra quest' ultima e la direzione della scuola.

SAA

Art. 17 La scuola d' arte applicata è organizzata analogamente ad una scuola d' arti e mestieri per la formazione di base in professioni dell' industria artistica e delle arti figurative.

SMC

Art. 18 ¹Le scuole medie di commercio impartiscono la formazione di base in tre anni a tempo pieno, permettono di conseguire il diploma di commercio con il titolo di "impiegato qualificato" e possono prevedere il conseguimento della maturità professionale commerciale.

²Il Consiglio di Stato propone alla competente autorità federale il riconoscimento dell' esame finale di una scuola media di commercio privata quando lo giustificano l' utilità pubblica, l' ammissione per tutte le persone che soddisfano i requisiti di formazione preliminare, la qualità dei programmi e la qualificazione degli insegnanti.

³Il Consiglio di Stato può organizzare esami cantonali per gli allievi di scuole private il cui esame finale non è riconosciuto dall' autorità federale.

Scuole di diploma

Art. 19 ¹Le scuole di diploma preparano alla successiva formazione di base in una professione sanitaria o sociale, tramite un curriculum triennale a tempo pieno, e possono prevedere il conseguimento di una maturità professionale cantonale.

²Il diploma rilasciato all' allievo che supera gli esami finali abilita all' ammissione ai corsi delle scuole sanitarie e sociali superiori, secondo i rispettivi piani di studio.

³Accanto al curriculum triennale è istituito un corso propedeutico di un solo anno per gli allievi che intendono accedere a scuole sanitarie e sociali di grado secondario.

⁴Per adulti che intendono conseguire il diploma o prepararsi agli esami di ammissione alle scuole sanitarie e sociali è istituito un corso biennale da frequentare accanto all' esercizio di un' attività professionale.

Scuole sociosanitarie

Art. 20²⁾ Le scuole di cui agli artt. 30-32 assicurano l' insegnamento, a tempo pieno o con tirocinio in azienda, per le formazioni di grado secondario II del settore sociosanitario.

TITOLO III Scuole professionali superiori

Elenco

Art. 21 ¹Sono scuole professionali di grado terziario, o superiori:

- a) le scuole specializzate superiori ai sensi della LFP:
 - 1. le scuole dei tecnici (ST),
 - 2. la scuola superiore d' informatica di gestione (SSIG),
 - 3. la scuola superiore alberghiera e del turismo (SSAT),
 - 4....³⁾
 - 5....⁴⁾
 - 6....⁵⁾
- b) le scuole professionali sociosanitarie per le formazioni di grado terziario, o superiore:
 - 1. la scuola superiore in cure infermieristiche;
 - 2. la scuola superiore medico-tecnica.⁶⁾
- c) la scuola superiore per le formazioni sanitarie, che provvede alla formazione dei quadri e degli insegnanti delle professioni sanitarie;
- d) il corso di giornalismo, che prepara alle carriere professionali nel giornalismo.

²Nelle scuole professionali superiori i corsi possono essere organizzati per la frequenza a tempo pieno o parallela all' esercizio di un' attività professionale.

Ammissione

Art. 22 ¹Alle scuole professionali superiori sono ammessi di regola senza esami i titolari di una maturità professionale federale o cantonale affine all' indirizzo di studi scelto; altri candidati devono soddisfare condizioni particolari o sottoporsi ad esame.

²Se il numero dei candidati è superiore a quello dei posti di formazione, il Consiglio di Stato può decidere di regolare l' ammissione con esami di graduatoria.

Tasse

Art. 23 Per la frequenza di scuole professionali superiori i regolamenti possono prevedere tasse scolastiche a parziale copertura dei costi, dedotti i contributi pubblici, e nei limiti concordati intercantionalmente.

ST

Art. 24 Le scuole dei tecnici formano quadri in grado di assumere compiti tecnologici e funzioni dirigenziali a livello medio, segnatamente:

- a) tecnici dell' abbigliamento;
- b) tecnici dell' edilizia;
- c) tecnici dell' elettrotecnica, della meccanica e dei processi aziendali.

SSIG

Art. 25 La Scuola superiore di informatica di gestione (SSIG) forma quadri e specialisti d' informatica e rilascia il diploma di "informatico di gestione SS".

SSAT

Art. 26 ¹La Scuola superiore alberghiera e del turismo forma operatori specializzati in grado di assumere compiti dirigenziali nelle aziende turistiche, alberghiere e in economie domestiche collettive.

²La scuola si articola segnatamente nelle sezioni per:

- a) gestori del settore alberghiero (SSGSA);
- b) operatori specializzati del turismo (SSST);
- c) segretari d' albergo (SSA).

³I diplomati ottengono il titolo rispettivamente di "albergatore-ristoratore SS", "specialista di turismo SS" e "segretario d' albergo".

STS

Art. 27 ...⁷⁾

SSQEA

Art. 28 ...⁸⁾

SSAA

Art. 29 ...⁹⁾

SCI

Art. 30¹⁰⁾ La scuola superiore in cure infermieristiche provvede alla formazione di base e continua di infermieri e di soccorritori.

SSLS

Art. 31 ...¹¹⁾

SMT

Art. 32¹²⁾ La scuola superiore medico-tecnica provvede alla formazione di base e continua del personale attivo nell' area medico-tecnica dell' assistenza, della diagnostica e della riabilitazione, segnatamente di ergoterapisti, fisioterapisti, laboratoristi medici, tecnici di sala operatoria e di tecnici in radiologia medica.

TITOLO IV

Norme transitorie per la scuola universitaria professionale

Artt. 33-34 ...¹³⁾

TITOLO V

Disposizioni finali

Entrata in vigore

Art. 35 ¹Trascorso il termine per l' esercizio del diritto di referendum, la presente legge, unitamente al suo allegato di modifica di altre leggi, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato ne fissa l' entrata in vigore.¹⁴⁾

Pubblicata nel BU **1996**, 461.

Note:

- 1) Cpv. abrogato dalla L 24.6.1997; in vigore dall' anno scolastico 1997/1998 - BU 1997, 403.
- 2) Art. modificato dalla L 10.12.2001; in vigore dal 8.2.2002 - BU 2002, 32.
- 3) Cifra abrogata dalla L 24.6.1997; in vigore fino a completa estinzione delle scuole interessate (anno scolastico 1999/2000- BU 1997, 226 e 326
- 4) Cifra abrogata dalla L 24.6.1997; in vigore fino a completa estinzione delle scuole interessate (anno scolastico 1999/2000- BU 1997, 226 e 326
- 5) Cifra abrogata dalla L 24.6.1997; in vigore fino a completa estinzione delle scuole interessate (anno scolastico 1999/2000- BU 1997, 226 e 326
- 6) Let. modificata dalla L 10.12.2001; in vigore dal 8.2.2002 - BU 2002, 32; precedente modifica: BU 1997, 226 e 236.
- 7) Art. abrogato dalla L 11.3.1997; in vigore fino a completa estinzione delle scuole interessate (anno scolastico 1999/2000- BU 1997, 226 e 326
- 8) Art. abrogato dalla L 11.3.1997; in vigore fino a completa estinzione delle scuole interessate (anno scolastico 1999/2000- BU 1997, 226 e 326
- 9) Art. abrogato dalla L 11.3.1997; in vigore fino a completa estinzione delle scuole interessate (anno scolastico 1999/2000- BU 1997, 226 e 326

- 10) Art. modificato dalla L 10.12.2001; in vigore dal 8.2.2002 - BU 2002, 32.
- 11) Art. abrogato dalla L 11.3.1997; in vigore fino a completa estinzione delle scuole interessate (anno scolastico 1999/2000- BU 1997, 226 e 326
- 12) Art. modificato dalla L 10.12.2001; in vigore dal 8.2.2002 - BU 2002, 32; precedente modifica: BU 2001, 39.
- 13) Artt. abrogati dalla L 11.3.1997; in vigore dal 1.5.1997 - BU 1997, 226.
- 14) Entrata in vigore: 1 gennaio 1997 - BU 1996, 461.